



Il parcheggio personalizzato (ad personam)

Le persone disabili con particolari condizioni di invalidità, cioè con grave difficoltà o impossibilità permanente di deambulare, possono richiedere uno spazio per parcheggiare riservato (cosiddetto **parcheggio ad personam**) in prossimità della propria abitazione o del luogo di lavoro.

Per beneficiare della concessione la legge (art. 188 del CdS e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS) prevede che il disabile interessato sia già **in possesso del contrassegno invalidi** rilasciato dal Comune di residenza.

Si tratta di una agevolazione **concessa dal sindaco** che, con propria **ordinanza**, assegna a titolo **gratuito** un adeguato spazio di sosta. Questo spazio è individuato da apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno invalidi rilasciato al soggetto autorizzato a usufruirne.

Questa concessione non è un atto obbligatorio ed è **limitata solo ed esclusivamente alle zone ad alta densità di traffico**; inoltre **non è ammessa** la richiesta se **esistono già le condizioni per la sosta** del veicolo in spazi interni al luogo di residenza (per esempio un cortile condominiale).

Una volta **ottenuto il parcheggio ad personam**:

- la **revisione** della documentazione viene effettuata in occasione della scadenza/rinnovo del [contrassegno disabili](#) che, di norma, ha validità cinque anni;
- in caso di **decesso del titolare**, o nel caso di **trasferimento di residenza**, occorre darne comunicazione scritta allo stesso ufficio che lo ha rilasciato.

La concessione del parcheggio ad personam è **gratuita**. I **tempi** per la concessione possono variare da comune a comune.

Il parcheggio ad personam, in quanto **personalizzato e numerato**, non può essere occupato da **nessun altro veicolo**, nemmeno da un veicolo che, munito di contrassegno invalidi, non abbia trovato liberi i parcheggi per disabili.